

Pubblicato il 13/02/2018

Sent. n. 249/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Elvira Maria Greco, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Meale, Filomena Rita Caroli, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Anna Ponzio in Lecce, via Schipa, 35;

contro

Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;

per l'annullamento

dell'ordinanza prot. n. 75092 del 21.12.2015, notificata in data 22.12.2015, con la quale il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale - Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Martina Franca ha ingiunto alla ricorrente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per aver realizzato asserite opere "in assenza di titolo abilitativo edilizio presso l'immobile in via Cirillo n. 13; di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compreso il verbale del sopralluogo del 4.3.2015 condotto dal geom. D'Amicis;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 marzo 2017,

per l'annullamento, del provvedimento prot. n. 73439 del 12.12.2016, comunicato il successivo 16.12.2016, con il quale il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale - Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Martina Franca ha opposto diniego definitivo alla istanza di sanatoria del vano corsa del montacarichi realizzato presso l'immobile sito in via Cirillo n. 13, fg. 261, p.lla 1644- sub 7-graffata all particella 1645 - sub 8, presentata dalla sig.ra Greco con nota prot. n. 11276 del 24 febbraio 2016; di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compreso, e ove occorra, il preavviso di rigetto prot. n. 42725 del 14 luglio 2016;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 aprile 2017,

della nota prot. n. 18176 del 29.3.2017, comunicata in data 7.4.2017, con la quale il Dirigente del Settore IV - Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Martina Franca ha chiesto agli Uffici della stessa Amministrazione comunale l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione già emessa in data 21.12.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata l'ordinanza di demolizione di vano montacarichi-ascensore realizzato dalla ricorrente sull'immobile di sua proprietà.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 3, 22 e 37 d.P.R. n. 380/01 (TUE); violazione art. 13 NTA del PRG; eccesso di potere.

Con ricorso per motivi aggiunti del 7.3.2017 la ricorrente ha impugnato il diniego di istanza di sanatoria, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 3, 22 e 37 d.P.R. n. 380/01 (TUE); violazione art. 13 NTA del PRG; eccesso di potere, nonché per vizi di illegittimità derivata.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti dell'11.4.2017 la ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha chiesto l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 3, 22 e 37 d.P.R. n. 380/01 (TUE); violazione art. 13 NTA del PRG; eccesso di potere, nonché per vizi di illegittimità derivata.

Nella camera di consiglio del 10.5.2017 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.

All'udienza del 7.2.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso originario è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p.a, in caso di proposizione di azione di annullamento il ricorso va notificato "*... a pena di decadenza alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso ...*".

Orbene, l'atto impugnato reca indicazione che il procedimento in esame ha avuto inizio su segnalazione dei confinanti Cassano-Caroli. Inoltre, il Comune ha disposto espressamente notifica dell'ordinanza di demolizione non solo alla ricorrente, ma altresì ai suddetti denunciati.

Pertanto, trattandosi di controinteressati individuabili nell'atto impugnato, il ricorso andava notificato ad almeno uno di loro.

In tal senso la ricorrente non ha operato, notificando il ricorso al solo Comune, e per tali ragioni detto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Vanno ora esaminati i primi e secondi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha censurato, rispettivamente, il diniego di sanatoria, nonché la nota con cui il Comune ha chiesto l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione.

Sul punto, premette anzitutto il Collegio che non verranno esaminate le censure di inammissibilità per difetto di interesse articolate dal Comune nelle note di replica del 3.1.2018, in quanto volte ad introdurre profili di illegittimità del progettato intervento diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati negli atti impugnati, sostanziandosi dunque in una non consentita integrazione postume della motivazione.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio che, ad onta della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti sono ammissibili in questa sede, e non risentono del rilevato profilo di inammissibilità del ricorso originario, avendo un oggetto distinto – ancorché connesso – con quello di detto ricorso, e in quanto non recanti menzione di alcun controinteressato.

5. Nel merito, con i primi e secondi motivi aggiunti si censura la violazione dell'art. 13 NTA del PRG, avendo l'Amministrazione considerato quale volume rilevante nel caso di specie, quello del vano ascensore, da ritenere invece al di fuori delle volumetrie massime assentibili.

Il motivo è fondato.

5.2. Si legge nel diniego di sanatoria che, per gli immobili ricadenti in zona A (quale appunto quello in esame), l'art. 13 NTA del PRG consente: "*... solamente opere di risanamento e restauro conservativo, senza alterazione di volumi*", nel mentre l'intervento eseguito costituirebbe: "*... una rilevante alterazione della conformazione volumetrica dell'immobile in relazione al contesto storico-architettonico in cui ricade*".

Tale essendo il corpus motivazionale del diniego di sanatoria, occorre ora esaminarne la portata.

5.3. Sul punto, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “*La costruzione di un ascensore, con la realizzazione dei relativi vani di accesso, integra la realizzazione di semplici volumi tecnici, esclusi dal calcolo della volumetria sia degli edifici a uso abitativo, sia, in assenza di esplicite disposizioni di segno contrario, degli edifici commerciali*” (TAR Sardegna, II, 27.6.2016, n. 534).

In termini confermativi, si è precisato che: “*Possono essere qualificati volumi tecnici, esclusi dal calcolo della volumetria e dell'altezza dell'intero fabbricato e che non vanno presi in considerazione anche ai fini del rispetto della normativa in materia di distanze tra i fabbricati frontistanti, soltanto quelli adibiti alla sistemazione di impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l'uso dell'edificio in cui vengono collocati e che non possono essere sistemati all'interno della parte abitativa, come per es. gli impianti termici, gli impianti idrici e l'ascensore ...*” (TAR Basilicata, I, 17.2.2016, n. 117).

5.4. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che l’opera in esame consiste in un vano corsa di una piattaforma elevatrice-ascensore, delle dimensioni esterne di cm 75x116, con altezza da terra a cielo.

Orbene, venendo in rilievo un organismo privo di autonomia, come tale strumentale e servente rispetto al bene principale cui accede, esso non può essere computato nel calcolo delle volumetrie assentibili.

Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità del diniego di sanatoria, avendo il Comune posto a suo fondamento un elemento – e segnatamente, la realizzazione di nuovi volumi da parte della ricorrente – da ritenersi, per le ragioni che precedono, giuridicamente errato.

6. Per tali ragioni, in accoglimento dei primi motivi aggiunti, va disposto annullamento della nota prot. n. 73439 del 12.12.2016, di diniego dell’istanza di accertamento di conformità proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01.

7. A tale annullamento consegue poi l’annullamento della nota prot. n. 18176 del 29.3.2017, impugnata con i secondi motivi aggiunti, in quanto emessa sul presupposto del diniego di sanatoria, annullato in questa sede.

8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui primi e sui secondi motivi aggiunti, così provvede:

- dichiara l’inammissibilità del ricorso originario;
- accoglie i ricorsi per motivi aggiunti, e annulla per l’effetto le impugnote note prot. n. 73439 del 12.12.2016, e prot. n. 18176 del 29.3.2017.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO